

agli studenti e alle loro famiglie

Torino, 10 giugno 2026

Oggetto: Disposizioni su esami integrativi ed esami di idoneità a seguito della nuova disciplina legislativa e regolamentare

Esami integrativi - legge n. 164/2025 di conversione del d.l. n. 127/2025, art. 1, co. 3 (passaggi “orizzontali”, stessa classe del corso di studi)

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a diverso indirizzo, articolazione, opzione.

Nell'ambito del ***primo biennio*** dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.

A decorrere dal ***terzo anno*** dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. La regolamentazione spetta all'Istituzione scolastica.

La delibera del Consiglio d'Istituto 3/567 del 13 maggio 2026, indica che a seguito di domanda di ammissione all'Istituto, è previsto un **colloquio conoscitivo** tra la commissione e la famiglia/studente. Tale colloquio avrà come obiettivo quello di stabilire eventuali carenze formative e le relative modalità di recupero. Qualora le modalità di recupero in itinere non siano sostenibili al fine di garantire l'adeguato proseguimento del percorso, in particolare per le discipline o parti di discipline non comprese nel corso di studi di provenienza dello studente ed invece comprese in quello al quale il

medesimo chiede di accedere, l'Istituto **prevede per lo studente un esame di integrativo**. In ogni caso, nel corso dell'a.s. verranno messi in atto interventi di personalizzazione e allineamento al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti.

Ad ogni buon conto, per una lettura integrale della nuova disciplina legislativa si rinvia a <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-09-09;127>

Esami di idoneità - D.M. 218/2025 artt. 4-5-6 (passaggi “verticali”, da una classe inferiore ad una superiore del corso di studi)

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. È richiesta la presentazione della domanda presso l'Istituto entro il 30 aprile.

Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Possono sostenere gli esami di idoneità:

- A) i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- B) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi

Gli esami di idoneità si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza in un'unica sessione speciale che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Ad ogni buon conto, per una lettura integrale della nuova disciplina regolamentare, si rinvia a:

<https://www.mim.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-218-dell-11-novembre-2025>

rif. MLS/EB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Enrico Baccaglini
(firmato digitalmente)